

DISEGNO DI LEGGE

Art. Dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, diminuita complessivamente del 5% rispetto alla dotazione di cui alla Tabella "A" dell'art. 51 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11, è complessivamente pari a 14.820 unità. La rideterminazione in relazione alle diverse categorie è disposta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica.
2. Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana come rideterminata ai sensi del precedente comma, viene ulteriormente ridotta in numero pari al 50% dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.
3. (inserire analoga norma x CCFRS)
4. La dotazione organica del personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti della Regione Siciliana, ridotta del 30% rispetto alla dotazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, è pari a 1743 unità.
5. Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti della Regione Siciliana, come rideterminata ai sensi del precedente comma, viene ulteriormente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.
6. E' abrogato il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9.
7. (inserire blocco assunzioni)

Art. Riduzione strutture

1. Ai fini di una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con le procedure previste dall'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato burocratico, ivi compresi gli uffici la cui struttura organizzativa sia equiparata a quella dei dipartimenti regionali, al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base in misura

complessivamente non inferiore al 30% , applicando l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro per motivate ragioni organizzative e gestionali. Il numero complessivo delle strutture intermedie e di base si riferisce a tutte le strutture a responsabilità dirigenziale comunque denominate.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli enti, aziende e agenzie, comunque denominate, per i quali sia previsto che il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale ivi assegnato, appartenente al RUD, gravi sul Fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.
3. All'art. 11 comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole *"dipartimenti regionali"*, sono aggiunte le seguenti *"e delle unità operative di base"* e sono soppresse le parole *"resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici"*.
4. Con decreto dell'Assessore alle autonomie locali, da adottarsi entro 30 giorni della pubblicazione del decreto presidenziale di cui al comma 2, si provvede, su proposta del Dirigente generale alla funzione pubblica e previo esperimento delle previste procedure sindacali alla graduazione delle strutture intermedie e delle unità operative

Art. Abrogazione clausola di salvaguardia

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Regionale e gli Enti che applicano il CCRL dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza di un incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di valutazione negativa, confermare l'incarico conferito, conferiscono al dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.
2. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, l'Amministrazione regionale e gli enti che applicano il contratto collettivo dei dipendenti regionali possono disporre, nei confronti del personale avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della scadenza naturale del contratto individuale. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento, a condizione che, ove necessario, sia prevista la copertura finanziaria a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. La predetta disposizione non si applica agli incarichi di dirigente generale revocati o modificati ai sensi

del comma 7 bis dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni e agli incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione

Art. Definizione unità produttiva

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana del personale con qualifica dirigenziale e del personale con qualifica non dirigenziale, le sedi dell'amministrazione regionale collocate nel territorio dello stesso Comune e comunque entro il limite di cinquanta chilometri costituiscono medesima unità produttiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 del codice civile.

Art. Obblighi formativi

1. I Dirigenti Generali individuano e definiscono annualmente gli obblighi formativi annuali dei dirigenti preposti alle strutture Dipartimentali da sottoporre al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica che provvede ad avviare i relativi corsi.

Art. Incarichi ad interim

5. Nelle more delle procedure per l'assegnazione dell'incarico, le strutture dirigenziali di base prive di titolare vengono ordinariamente affidate *ad interim*, per un periodo non superiore ai tre mesi e senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui la struttura di base è incardinata. Il Dirigente Generale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali e previa verifica di compatibilità, conferire l'incarico *ad interim* ad altro dirigente per lo stesso periodo massimo di tre mesi e comunque senza alcun incremento retributivo.
6. L'incarico ad interim di altra struttura organizzativa, intermedia o di massima dimensione, determina esclusivamente l'attribuzione della retribuzione di risultato, riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico.

Art. Aggiornamento RUD

1. Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica aggiorna il Ruolo Unico della Dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Laddove a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate candidature, i Dirigenti Generali potranno fare riferimento all'elenco dei dirigenti privi di incarico ai fini del conferimento diretto degli incarichi, sulla base del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti.

Art. Uffici alle dirette dipendenze

7. Ai dirigenti preposti agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente e degli Assessori è attribuita una retribuzione di posizione parte variabile pari a quella prevista dal CCRL per i dirigenti degli uffici speciali incrementata in misura non superiore al dieci per cento .
8. Ove non diversamente disposto dalla legge, gli uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente sono articolati in strutture di base, individuate ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

Art. XXX Armonizzazione disposizioni concernenti il trattamento giuridico del personale

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, in loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano al personale dipendente della Amministrazione Regionale e degli Enti che applicano il CCRL dei dipendenti regionali le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 25 agosto 2008, n. 133.
3. Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente ad ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i permessi per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura di tre giorni per anno solare, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale é quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri .

6. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano al personale dell'Amministrazione regionale e degli enti che applicano il CCRL dei dipendenti regionali le disposizioni di cui all'art. 7 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
7. Con apposito accordo quadro sono definite le modalità per ridurre ulteriormente nel biennio 2016/2017 il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell'Amministrazione regionale e negli enti che applicano il CCRL dei dipendenti regionali al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dal 1 gennaio 2018 i contingenti di cui ai commi precedenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del CCNQ.

Art. Limite ai trattamenti retributivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 si applica a chiunque riceva a carico delle finanze della Regione Siciliana retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con l'amministrazione regionale, con gli enti pubblici regionali, con le società partecipate in via diretta o indiretta dall'Amministrazione Regionale, il limite massimo retributivo previsto dall'art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ridotto del venticinque per cento. ^{410.000}
2. Sono soggetti al limite di cui al precedente comma 2 tutte le fattispecie cui si applica il limite di cui all'art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. E' abrogato l'articolo 13, comma 3 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13.

Art. Riduzione Fondi trattamento accessorio

1. A decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale incluse le retribuzioni di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2014 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
2. Il Fondo per il trattamento accessorio del personale inquadrato negli uffici di gabinetto, è rideterminato in 4.000 migliaia di euro.

3. All'art. 16 comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole *"per il personale di cui al comma 2"* sono aggiunte le parole *"effettivamente impegnato per comprovate esigenze in attività di supporto all'azione di governo, ivi compresa la predisposizione dei documenti finanziari"*

Art. Incarichi aggiuntivi

4. All'art. 13 comma 4 della legge 15 maggio 2000 n. 10, sono soppresse le parole *"e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza"*.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo XXX, al fine di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del proprio ufficio o comunque attribuito dall'Amministrazione o su designazione della stessa, il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale provvede alla corresponsione di una quota pari al 50% dell'importo corrisposto dai soggetti terzi per l'incarico, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. Trattamenti di quiescenza

1. La misura dei nuovi trattamenti pensionistici attribuiti ai dipendenti della Amministrazione Regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 posti in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2015, non può superare l'importo calcolato secondo la disciplina statale in materia, avuto riguardo al trattamento economico complessivo lordo annualmente corrisposto agli interessati.
2. In armonia con i principi e le finalità dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, i dipendenti dell'Amministrazione regionale che, nel periodo 2015-2017 risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono collocati d'ufficio in quiescenza e conseguono il diritto al trattamento pensionistico, calcolato ai sensi del precedente comma.